



Statuto: disposizioni generali

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO - STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 Agosto 1991 con deliberazione n. 27.

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Claino con Osteno è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune rappresenta la Comunità locale, promuove lo sviluppo ed il progresso civile e sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: la tutela dei diritti dei cittadini, la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali storiche e culturali e dell'interesse della collettività locale.
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle strutture e infrastrutture sociali.

Art. 4 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Claino con Osteno è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni di Osteno e Claino. Capoluogo e sede degli Uffici e degli organi Comunali è Osteno.
2. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale deve essere proposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 5 – Albo Pretorio

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici salvo i casi previsti dalla Legge.
2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 3° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6 – Stemma e Gonfalone Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone che nei modi di legge, possono essere esibiti nelle cerimonie ufficiali o pubbliche ricorrenze.

Art. 7 – Gli Organi di governo politico-istituzionali

1. Sono organi di governo politico-istituzionale
 - il Consiglio Comunale
 - La Giunta Comunale
 - Il Sindaco
2. Gli organi di cui al punto n.1 sono responsabili esclusivamente per l'esercizio dell'attività di indirizzo e di controllo; spetta loro definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati.

Art. 8 – Durata in carica

1. L'elezione dei Consigli Comunali, la loro durata in carica e il numero dei Consiglieri, sono stabiliti dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.



Statuto: l'organizzazione e le funzioni di governo

Art. 9- Il Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali, la cui posizione giuridica e lo status sono regolati dalla Legge, rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata al Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità degli stessi, quando sussista alcuna delle cause previste dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo alle sostituzioni.

L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto specificamente, la surrogazione e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Se il Sindaco non provvede, il dimissionario, nei modi di legge, può chiedere l'intervento sostitutivo del Prefetto ai sensi del 4° comma dell'art.36 Legge 142/90. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e diventano irrevocabili dalla presa

d'atto del Consiglio.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti dal più anziano di età.

Art. 10 – I diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali Ministero dell'Interno

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, tutte le notizie e le informazioni in possesso degli Uffici del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla Legge.

2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è disciplinato da apposito regolamento.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di iniziativa su ogni materia espressamente contemplata tra le competenze del Consiglio. Ha, inoltre, il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. L'indennità spettante ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è stabilita dalla Legge.

Art. 11 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. In mancanza dell'esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4. Può essere costituito un solo gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione di chi già compone tale gruppo.

5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art.12 – Capi Gruppo

1. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco ed al Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, il nome del proprio capo gruppo, in mancanza di comunicazione formale sarà considerato tale, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti il consigliere più anziano di età.



Statuto: organizzazione e attività amministrativa

Art. 13 – Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
 2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
 3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
 4. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
 5. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socioeconomica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà essere delegata alla medesima.
- L'affidamento di proprie funzioni avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, tempi, modi e costi della gestione delegata.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e fissa la data dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie si svolgono due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno precedente.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica nel Comune.
4. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore. In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida a provvedere in un termine perentorio.
6. In caso di dimissioni del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato dallo stesso. In caso di decadenza, rimozione o decesso, è convocato dall'Assessore Anziano.



Statuto: disposizioni transitorie e finali

Art. 15 – Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Nel computo dei termini di convocazione previsti al comma precedente si esclude il calcolo del giorno iniziale e del giorno finale.

Art. 16- Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le adunanze sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione; Ministero dell'Interno - <http://statuti.interno.it>

b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio; Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipando alla discussione, ma non hanno diritto al voto;

5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

6. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) le schede bianche e quelle nulle.

Art. 17 – Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità proprie o dei loro parenti o affini sono al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi, devono, prima dell'apertura della discussione, a pena di nullità della deliberazione, allontanarsi dall'aula Consiliare.

Art. 18 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decida di procedere in seduta segreta.

2. In nessun caso la seduta potrà essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.